



COMUNI DI
AZZANO MELLA – CAPRIANO DEL COLLE
(Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO/COMANDO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

DEI COMUNI DI CAPRIANO DEL COLLE E AZZANO MELLA

Approvato con Deliberazione dei Consigli Comunali

- Comune di Azzano Mella n. del
- Comune di Capriano Del Colle n. del

INDICE

- Art. 1 Istituzione del Servizio/Comando Associato di Polizia Locale
- Art. 2 Sede e competenza territoriale
- Art. 3 Collocazione del Servizio/Comando nell'Amministrazione Comunale
- Art. 4 Esclusività del servizio, qualità rivestite e funzione del personale del Servizio
- Art. 5 Organico e struttura organizzativa
- Art. 6 Rapporto gerarchico
- Art. 7 Il Responsabile del Servizio/Comandante
- Art. 8 Gli Ufficiali
- Art. 9 Gli Agenti
- Art. 10 Formazione di ingresso
- Art. 11 Formazione continua – Aggiornamento professionale
- Art. 12 Pari opportunità
- Art. 13 Uniforme di servizio
- Art. 14 Gradi e distintivi
- Art. 15 Arma d'ordinanza
- Art. 16 Strumenti di autotutela
- Art. 17 Attrezzature e mezzi in dotazione
- Art. 18 Tessera di riconoscimento
- Art. 19 Finalità generali dei servizi
- Art. 20 Tipologia dei servizi
- Art. 21 Servizi stradali appiedati
- Art. 22 Servizi a bordo dei veicoli
- Art. 23 Collegamento via telefono e/o radio
- Art. 24 Servizi interni
- Art. 25 Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 26 Ordine di servizio
- Art. 27 Servizi esterni presso altre amministrazioni
- Art. 28 Assegnazione e impiego del personale
- Art. 29 Protezione civile ed emergenze
- Art. 30 Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio
- Art. 31 attivazione del Servizio/Comando
- Art. 32 Reperibilità degli appartenenti al Servizio/Comando
- Art. 33 Norme generali di comportamento
- Art. 34 Doveri degli appartenenti al Servizio/Comando
- Art. 35 Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 36 Disposizioni sull'inizio e fine del servizio
- Art. 37 Rapporti interni
- Art. 38 Comportamento in pubblico
- Art. 39 Sanzioni
- Art. 40 Saluto
- Art. 41 Norme disciplinari
- Art. 42 Casi di assenza del servizio
- Art. 43 Distintivi di merito e di anzianità
- Art. 44 Trattamento economico
- Art. 45 Trattamento dei dati personali
- Art. 46 Attività culturali, ricreative, sportive
- Art. 47 Norme finali – entrata in vigore

ALLEGATO A - Regolamento speciale (attuazione D.M. 4 marzo 1987)
Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale

ALLEGATO B - vestiario Polizia Locale

Articolo 1 - Istituzione del Servizio/Comando Associato di Polizia Locale

1. In esecuzione della Convenzione stipulata tra i Comuni di Capriano Del Colle e Azzano Mella, sottoscritta in data 01/04/2022, è istituito ai sensi della Legge 07/03/86 n° 65 e della L.R. 01/04/2015 n. 6, il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale di Capriano Del Colle e Azzano Mella per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio/Comando associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di leggi vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento sostituisce, per tutta la durata dell'accordo fra gli Enti, i regolamenti dei singoli Servizi di Polizia locale dei Comuni associati.

Articolo 2 - Sede e competenza Territoriale

1. Il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale ha sede centrale ed operativa presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Capriano Del Colle.
2. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni di Capriano Del Colle ed Azzano Mella.

Art. 3- Collocazione del Servizio/Comando nelle Amministrazioni Comunali

1. Al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale sovrintendono la Conferenza dei Sindaci di cui all'Art. 5 della Convenzione ed il Sindaco di ciascun Comune Associato, al quale resta in capo la titolarità delle funzioni in materia di polizia locale di esclusiva pertinenza territoriale.
2. Il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, in ottemperanza al principio sancito dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2015.

Art. 4 - Esclusività del servizio/Comando, qualità rivestite e funzione del personale del Servizio/Comando

1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. A tal fine riveste, nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni di Capriano Del Colle e Azzano Mella, nonché nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del vigente codice penale.
2. Gli appartenenti al Servizio/Comando di Polizia Locale, su tutto il territorio dei comuni associati, svolgono in particolare:
 - a) Funzioni di polizia amministrativa per la prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - b) Funzioni di polizia giudiziaria assumendo a tal fine, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, la qualità di:
 - Agente di polizia giudiziaria riferita agli Agenti quale ne sia la denominazione ai sensi del RR 5/2019;
 - Ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli Ufficiali.
 - c) Funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, consistente in:
 - prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - rilevazione degli incidenti stradali;
 - predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

- scorta per la sicurezza della circolazione;
 - tutela e controllo sull'uso della strada.
3. Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di garantire, in concorso con le forze di Polizia di Stato, la sicurezza urbana nell'ambito territoriale di riferimento. Tale qualità viene conferita dal Prefetto a tutti gli appartenenti al Servizio purché in possesso dei requisiti prescritti dalla predetta Legge n. 65/86.
 4. Funzioni di ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile;
 5. Servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni o manifestazioni cittadine e di scorta al gonfalone dei Comuni.

Art. 5 - Organico e struttura organizzativa del Servizio/Comando

1. Si premette che, ai sensi dell'art. 7 l. n. 65/86, comma 1" *I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93"*;
2. Tutto il personale di Polizia Locale degli Enti convenzionati costituisce l'organico del Servizio/Comando Associato. Eventuali nuove assunzioni sono disciplinate dai regolamenti dei singoli Enti ed il personale è assegnato al Servizio Associato
3. L'organico del Servizio è composto da:
 - Ufficiali
 - Agenti
4. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado si applicano le disposizioni regionali che regolano la materia, con particolare riferimento al R.R. n 5 del 22 marzo 2019 e ss.mm.ii.
5. Per l'espletamento dei compiti istituzionali, il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza.

Art. 6- Rapporto gerarchico

1. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni – ex art. 1 l. n° 65/86 - impartisce le direttive al Comandante o responsabile del servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dal Comandante o Responsabile del Servizio e dalle Autorità competenti nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative;
3. L'operatore non deve eseguire l'ordine quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o costituisca reato manifesto.
4. La posizione gerarchica dei singoli dipendenti è determinata dalla qualifica di ufficiale o agente; a parità di qualifica, dalla maggiore anzianità di servizio.
5. Il Comandante o Responsabile del Servizio dirige ed istruisce operativamente gli agenti ed il personale amministrativo dipendente per assicurare, anche con specifiche istruzioni operative, il buon andamento dell'ufficio, vigila sul rispetto delle disposizioni impartite e del corretto comportamento all'interno dell'ufficio, dei rapporti con altri enti ed autorità e con la cittadinanza.

Art. 7 - Il Responsabile del Servizio/Comando

1. L'incarico di Responsabile/Comandante del Servizio è designato dalla Conferenza dei Sindaci, scegliendolo tra i responsabili dei Servizi di Polizia dei Comuni associati, in base a criteri prestabiliti

(come titolo di studio, esperienza lavorativa), e formalmente nominato con atto del Sindaco del Comune di appartenenza.

2. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dagli Enti Locali al Responsabile Del Servizio non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di Polizia Locale.
3. Il Responsabile del Servizio/Comando Associato di Polizia Locale, è responsabile verso la conferenza dei Sindaci e di ciascuno dei Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio/Comando.
4. Per l'organizzazione generale dei servizi, in conformità alle funzioni d'istituto, al Responsabile del Servizio/ Comandante spettano:
 - a. la direzione del Servizio/Comando Associato di Polizia Locale ed egli è direttamente responsabile del risultato delle attività e della gestione del Comando;
 - b. l'organizzazione di tutti i servizi ordinari e straordinari e la gestione del Servizio/Comando di Polizia Locale, nel rispetto degli obiettivi assegnati, e dell'impiego delle risorse professionali e strumentali assegnate;
 - c. la cura dell'addestramento e dell'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio/Comando;
 - d. il coordinamento dei servizi di Polizia Locale con le altre Forze di Polizia e la Protezione Civile, secondo intese stabilite dall'Amministrazione;
 - e. il mantenimento dei rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza, gli organi politici ed uffici ed Enti coinvolti per esigenze operative;
 - f. le funzioni di rappresentanza del Servizio/Comando Associato di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - g. la refertazione, in seno alla Conferenza dei Sindaci e di ciascun Sindaco, del conseguimento del risultato in relazione alle direttive impartite;
 - h. l'elaborazione, nelle materie di competenza, di relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e di schemi di provvedimento;
 - i. l'espressione di pareri tecnici e di legittimità su tutti gli atti di competenza della Polizia Locale, ovvero gestione e acquisto di mezzi, apparecchiature, armamento e vestiario.
5. Nell'ambito della disciplina degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, il Responsabile del Servizio/Comandante propone gli opportuni provvedimenti disciplinari.
6. In caso di assenza temporanea, il Responsabile del Servizio/Comandante è sostituito dall'ufficiale o agente più anziano.

Art. 8 - Gli Ufficiali

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Responsabile del Servizio/Comandante e sono responsabili della direzione, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo, del personale dipendente.
2. Curano che i risultati ottenuti corrispondano alle direttive ricevute ed espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dal Responsabile del Servizio/Comandante, al quale rispondono direttamente.

Art. 9 - Gli agenti

1. Gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, nel rispetto delle attribuzioni definite dal profilo professionale, in osservanza agli ordini ricevuti.
2. Essi prestano servizio appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i veicoli in dotazione, avvalendosi degli strumenti e delle apparecchiature tecniche assegnate di volta in volta per l'espletamento del servizio.

Art. 10 - Formazione di ingresso

1. Il personale di Polizia Locale assunto, sia a tempo determinato che indeterminato, è tenuto a frequentare percorsi di formazione di ingresso, distinti in formazione di base per agenti e in formazione di qualificazione per Ufficiali, promossi da Regione Lombardia, conformemente alla vigente normativa regionale in materia.

Art. 11 - Formazione continua – Aggiornamento professionale

1. Tutti gli appartenenti al Servizio/Comando sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale.
2. Il Responsabile del Servizio/Comandante e gli Ufficiali frequentano i corsi di aggiornamento organizzati dall'Accademia per Ufficiali e Sottufficiali istituita da Regione Lombardia.
3. La formazione continua è assicurata mediante la messa a disposizione di banche dati e servizi, anche on-line, di aggiornamento professionale, nonché con l'organizzazione o la partecipazione a corsi, seminari e giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dello stesso.

Art. 12 - Pari opportunità

1. Nell'organizzazione del servizio/Comando, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nel D.Lgs. 198/2006 e Legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).
2. Le azioni positive poste in essere nel Servizio/Comando di Polizia Locale avranno lo scopo di favorire l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionale, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.
3. I lavoratori e le lavoratrici per comprovate esigenze di carattere familiare, fatte salve le esigenze di servizio, in particolare fino al compimento del terzo anno di età dei figli, potranno chiedere di essere esonerati/e dal servizio serale e notturno o di fare un orario di lavoro diverso da quello normalmente stabilito.

Art. 13 - Uniforme di servizio

1. Le Amministrazioni Comunali forniscono l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Servizio/Comando di Polizia Locale, a seconda della tipologia del servizio da effettuare, garantendo operatività, sicurezza e decoro personale.
2. Le caratteristiche tecniche, i colori, la foggia e gli accessori delle uniformi sono quelle indicate nei Regolamenti Regionali vigenti.
3. Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme salvo che, eccezionalmente per motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal Responsabile del Servizio/Comandante o da chi lo sostituisce.
4. Al personale di Polizia Locale è assegnato un distintivo identificativo, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune di appartenenza, da portare appuntato all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.
5. Durante i servizi di viabilità ed in ogni caso di scarsa visibilità è fatto obbligo agli appartenenti al Servizio di indossare gli indumenti ad alta visibilità di cui sono dotati.
6. Il personale della Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro. Non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo sull'uniforme ad esclusione dei distintivi autorizzati. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti dell'uniforme

diverse tra loro.

7. Fuori dal servizio è vietato indossare la divisa. Eventuali deroghe sono autorizzate dall'Ente di appartenenza, in tali casi è comunque vietato l'uso della divisa in luoghi e situazioni che possono arrecare nocimento al prestigio della Polizia Locale.
8. Appositi spazi, da reperirsi all'interno della sede del Servizio, saranno destinati a spogliatoi, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno. Fino a quando tali locali non saranno effettivamente disponibili il personale, in deroga a quanto stabilito al precedente punto 7, è autorizzato ad indossare la divisa nel tragitto casa-lavoro.
9. Il corredo vestiario personale e gli accessori vengono assegnati in uso e devono essere riconsegnati all'atto di cessazione, a qualunque titolo, dal servizio.

Art. 14 - Gradi e distintivi

1. I simboli distintivi di grado degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono stabiliti dal Regolamento Regionale vigente che al momento dell'approvazione del presente regolamento è il R.R. 22.03.2019, n. 5 e ss.mm.ii.
2. In aggiunta ai simboli di cui sopra, sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, esclusivamente le decorazioni di valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano, dalla Regione Lombardia e dal Comune di appartenenza.

Art. 15 - Arma d'ordinanza

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale, muniti della qualifica di Agente di P.S., ai quali il Sindaco dell'Amministrazione di appartenenza ha assegnato in via continuativa l'arma d'ordinanza si attengono a quanto disposto dall'allegato A "Regolamento dell'armamento e per la dotazione di strumenti di autotutela e di difesa nel servizio di Polizia Locale", in attuazione del D.M.I. del 4 marzo 1987, n. 145 e ss.mm.ii.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773, e del DM 145/87 per quanto riguarda acquisto e assegnazione individuale dell'arma, sono sempre riferiti al Sindaco di ogni singolo Comune.
3. Le armi summenzionate restano di proprietà di ogni singolo Ente appartenente alla convenzione, vengono assegnate in via continuativa esclusivamente al personale dipendente dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'arma.
4. Le armi sono custodite presso la sede dell'Ufficio Unico del Servizio Associato. Alla scadenza della Convenzione o nel caso di scioglimento anticipato, le armi vengono prese in consegna da ciascun comune proprietario delle stesse.
5. L'addestramento, la consegna e l'uso dell'arma, vengono disciplinati con il Regolamento su indicato.
6. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 16 - Strumenti di autotutela

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale, oltre alle armi di cui all'articolo precedente, possono essere dotati, di altri dispositivi di autotutela quali il bastone estensibile e lo spray irritante, privo d'effetti lesivi permanenti, nei termini e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
2. Il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale può dotarsi di manette e giubbotti antiproiettile e di altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Art. 17 - Attrezzature e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi di trasporto e dei loro allestimenti, in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono disciplinate in conformità all'art. 6 della Legge 07.03.1986 n. 65 ed alla Legge Regionale 1 aprile 2015 n. 6 e dei regolamenti di attuazione.
2. Tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad usare correttamente ed esclusivamente per motivi di servizio le attrezzature ed i veicoli in dotazione ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 18 - Tessera di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento, fornita dall'Amministrazione di appartenenza ed avente struttura, testo, dimensioni e colori stabiliti dal Regolamento Regionale vigente.
2. Tutti gli appartenenti al Servizio/Comando Associato in servizio esterno devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento. Essa deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia prestato in abito civile.
3. La tessera deve essere riconsegnata al Comando qualora il dipendente cessi definitivamente il servizio.

Art. 19 - Finalità generali dei servizi

1. Il Servizio/Comando Associato di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci e da ciascuna Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 20 - Tipologia dei servizi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, vengono individuate le seguenti principali tipologie di servizi:
 - servizi interni
 - servizi esterni a loro volta divisi in: servizi stradali appiedati e servizi a bordo di veicoli.
2. In relazione alle ridotte dimensioni degli Enti, ogni operatore assegnato al Servizio/Comando Associato svolge sia servizi interni che esterni, appiedati e a bordo di veicoli.

Art. 21 - Servizi stradali appiedati

1. I servizi appiedati sono destinati prevalentemente a:
 - a. servizio mobile lungo un itinerario,
 - b. rilevazione delle infrazioni,
 - c. regolazione del traffico, sia in fase dinamica che statica,
 - d. controllo delle aree dei centri abitati con maggior afflusso di persone e presenza di attività commerciali, con compiti prevalentemente preventivi finalizzati a ridurre l'allarme sociale, le conseguenze dei reati e gli atti incivili. L'operatore, a tal fine, effettua attività di "ascolto" ed ogni altra iniziativa di presenza e di controllo del territorio finalizzata a conseguire quanto già indicato.

Art. 22 - Servizi a bordo di veicoli

1. I servizi svolti con uso dei veicoli in dotazione al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.
2. Tutti gli addetti sono tenuti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto loro assegnati giornalmente.
3. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità d'ordinaria e straordinaria manutenzione.
4. Gli operatori di Polizia Locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento ed i posti di controllo stradale in numero di almeno due.
5. Il Responsabile del Servizio/Comandante, periodicamente, verifica il possesso e la validità della patente di guida da parte dei componenti del Servizio Associato di Polizia Locale.

Art. 23 - Collegamento via telefono e/o radio

1. Gli operatori che abbiano avuto in dotazione un telefono cellulare, durante il servizio, devono tenerlo sempre acceso.
2. I servizi esterni possono essere collegati al Comando con apparecchio radio ricetrasmittente. Gli agenti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando, dare la posizione quando richiesto e seguire le istruzioni che sono loro impartite. In assenza di comunicazioni seguiranno il programma di lavoro già stabilito.
3. L'assegnatario di telefono e/o radio ricetrasmittente ne deve curare la custodia e la funzionalità, segnalando ogni necessità di manutenzione.

Art. 24 - Servizi interni

1. I servizi interni comprendono compiti d'istituto ed attività di supporto:
 - a) ai compiti d'istituto è addetto unicamente personale appartenente al ruolo ed in possesso delle qualifiche previste dalla normativa nazionale e regionale di Polizia Locale.
 - b) alle attività di supporto di carattere amministrativo è addetto personale appartenente al Servizio ovvero altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

Art. 25 - Obbligo d'intervento e di rapporto

2. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
3. L'intervento diviene prioritario o esclusivo se disposto con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabilito nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
4. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria e amministrativa, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo d'intervento richieste di accertamenti e adempimenti in materie di competenza esclusiva di altri settori.
5. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio degli altri servizi dell'Ente con specifica competenza.
6. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.
7. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente, deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali

è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

8. Qualora gli operatori siano più di uno, la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore.

Art. 26 - Ordine di servizio

1. Il Responsabile del Servizio/Comando, o chi lo sostituisce, predispone il piano degli orari e lo rende disponibile negli spazi appositamente individuati all'interno del Comando.
2. Gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno ed orario di lavoro, tipologia del servizio ed eventuali disposizioni particolari allegate, ovvero, in caso di necessità, impartite anche verbalmente. Gli appartenenti al Servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale che per il servizio specifico.
3. Gli appartenenti al Servizio/Comando hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio ed anche di conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.
4. Per esigenze particolari ed eccezionali di servizio, il Responsabile del Servizio/Comandante o chi lo sostituisce può, informando per tempo l'operatore, modificare l'orario di servizio.
5. La richiesta di modifica dell'orario di servizio, da parte dell'interessato, dovrà essere comunicata in anticipo ed autorizzata dal Responsabile del Servizio/Comandante o da chi lo sostituisce.

Art. 27 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale, possono essere autorizzati a svolgere le proprie funzioni presso Amministrazioni Locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'Autorità Locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Tali servizi, svolti per soccorso, in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammessi previa l'esistenza di appositi accordi tra le Amministrazioni interessate e previo consenso del Responsabile Del Servizio secondo le modalità previste negli accordi. Di tali accordi va data preventiva comunicazione al Prefetto.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge, su richiesta, anche in collaborazione con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.
4. Agli appartenenti al Servizio, per autorizzazione ad incarichi o prestazioni a carattere occasionale richiesti da soggetti esterni, si applica la normativa specifica in materia in vigore presso il Comune di appartenenza.

Art. 28 - Assegnazione e impiego del personale

1. Il personale è assegnato ai vari compiti dal Responsabile del Servizio/Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente le procedure di mobilità del personale e dell'organizzazione del lavoro e del personale.

Art. 29 - Protezione civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi interessati.
2. Il Sindaco del Comune interessato ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sulla base della competenza in materia loro attribuita dalla specifica legislazione in materia di Protezione Civile, impartiscono specifiche direttive nei confronti del personale dipendente.

Art. 30 - Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni di lavoro ore straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Servizio/Comandante per eventi straordinari ed attinenti ai compiti istituzionali del Comando di Polizia Locale.
2. La richiesta di liquidazione del compenso per il lavoro straordinario effettuato, sottoscritta dal dipendente e dal Responsabile del Servizio/Comandante o da suo sostituto, è trasmessa all'ufficio competente, in conformità alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il prolungamento dell'orario di lavoro è autorizzato nei seguenti casi:
 - a. Per concludere un'attività istituzionale già iniziata e non procrastinabile;
 - b. in situazioni di emergenza anche in assenza di ordini superiori;
 - c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'operatore del turno successivo, quando l'ordine di servizio prevede il cambio sul posto.

Art. 31 – attivazione del Servizio/Comando di Polizia Locale

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza tutti gli appartenenti al Servizio/Comando possono essere mobilitati per garantire/ assicurare la continuità operativa del Comando.
2. Il Responsabile del Servizio/Comandante può sospendere i congedi e i permessi ordinari, per tutti gli appartenenti all'ufficio di Polizia Locale per conseguire l'apporto delle forze necessarie per poter utilmente fronteggiare l'evento straordinario.

Art. 32 - Reperibilità degli appartenenti al Servizio/Comando

1. L'obbligo del rispetto delle norme di pronta reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti individuati e per i periodi fissati, per i quali sarà corrisposta, dall'Amministrazione di appartenenza, la relativa indennità come previsto dalle norme vigenti in materia.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro nell'arco di trenta minuti.

Art. 33 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando osservano le disposizioni di legge, di Regolamento, dei Codici di Comportamento e degli Statuti Comunali oltre a quelle dei contratti collettivi di lavoro che interessano il personale degli Enti.
2. L'operatore di Polizia Locale conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, rispettando i principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività svolta, antepoendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui.
3. Gli appartenenti al Servizio/Comando, anche fuori servizio non devono assumere comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Servizio/Comando o all'Amministrazione Comunale.
4. Durante le operazioni, l'appartenente al Servizio/Comando deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
5. È fatto divieto agli appartenenti al Servizio/Comando di ricorrere alla stampa o ad altri organi di informazione per rivendicazioni od esprimere opinioni relative a fatti interni al Servizio o attinenti al servizio. Il personale non può acconsentire di apparire sulla stampa o altri mezzi d'informazione senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio/Comandante.

Art. 34 - Doveri degli appartenenti al Servizio/Comando

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando di Polizia Locale hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione delle disposizioni emanate dal Responsabile del Servizio/Comandante e, specialmente, dall'Autorità Giudiziaria. In particolare è loro dovere:
 - a. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi di competenza dell'Ente,
 - b. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini in caso di comprovata necessità;
 - c. esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate le disposizioni di legge, dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali,
 - d. accertare le violazioni amministrative e penali nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti,
 - e. attendere ed espletare, in base alle disposizioni ricevute, gli incarichi loro affidati;
 - f. osservare scrupolosamente il rispetto della segretezza su atti redatti o su questioni attinenti l'Ufficio di Polizia Locale, specialmente per atti di investigazione in materia di Polizia Giudiziaria, nei limiti sanciti dalle leggi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - g. rispettare ed eseguire prontamente le direttive e gli ordini del Responsabile del Servizio/Comandante.

2. Gli appartenenti al Servizio non devono:
 - a. abusare dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata, specialmente a se a proprio vantaggio;
 - b. denigrare gli organi politici e, in generale, gli Enti nei quali prestano servizi;
 - c. contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o indagate;
 - d. mantenere, al di fuori delle esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate o frequentare pubblici esercizi o persone il cui contegno o non si addice al prestigio e alla dignità della funzione esercitata;

Art. 35 - Cura dell'uniforme e della persona

1. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità previste dalla normativa regionale;
2. Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio/Comando deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore; in particolare, dovrà curare l'acconciatura dei capelli, barba e baffi ed usare cosmetici in modo consono al decoro, evitando ogni forma di appariscenza.
3. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme, è consentito l'uso di orecchini;
4. le unghie dovranno avere una lunghezza tale da non ostacolare l'eventuale uso dell'arma d'ordinanza.

Art. 36 – disposizioni sull'inizio e fine servizio

1. Gli appartenenti al Servizio/Comando iniziano la prestazione lavorativa all'ora prefissata dall'ordine di servizio;
2. Nel lasso di quindici minuti devono indossare la divisa prevista per la tipologia di servizio da espletare e provvedere al prelievo dei veicoli;
3. Gli operatori, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, si devono attenere scrupolosamente allo scadenziario orario previsto dall'ordine di servizio trascritto sul Brogliaccio dei compiti giornalieri redatto dal Responsabile del Servizio/Comandante o rilasciato per le vie brevi, salvo eventi eccezionali da comunicare prontamente a quest'ultimo;

4. In caso di servizi viabilistici a carattere permanente o temporaneo, l'operatore sul posto deve attendere il collega che monta il servizio e, nel caso in cui non sopravvenga prontamente il collega, avvisare prima di prendere una qualsiasi iniziativa il Responsabile del Servizio/Comandante al quale compete ogni decisione in merito;
5. Al termine dell'orario della prestazione lavorativa gli operatori del turno smontante devono consegnare le chiavi dei veicoli in dotazione agli operatori montanti e riferire, anche oralmente, gli eventi, compresa ogni circostanza, di quanto avvenuto durante l'orario di lavoro e procedere con le eventuali consegne. Gli agenti smontanti devono svestirsi dell'uniforme ed indossare gli abiti civili prima di lasciare il posto di lavoro. Qualora si tratti di personale il cui turno coincide con la fine del servizio, prima di lasciare il posto di lavoro devono portare il veicolo nella rimessa e segnare sull'apposito foglio il numero di km effettuati ed annotare l'eventuale rifornimento di carburante effettuato, salvo che quest'ultima operazione sia stata già effettuata dai colleghi del turno precedente. Ogni attrezzatura utilizzata deve essere riposta negli appositi contenitori e/o collocata negli armadi dedicati. Ogni atto redatto deve essere, oltre che opportunamente catalogato ed inserito nella banca-dati digitale, riposto negli appositi faldoni.
6. L'istituto della flessibilità oraria, come previsto dal contratto decentrato dell'Ente, è applicabile al personale NON turnista, perciò, allo stato attuale può applicarsi anche al personale della Polizia Locale. Al contrario, in caso di servizio predisposto su turni prestabiliti, è ammessa una flessibilità di dieci minuti, salvo il caso di servizi istituzionali il cui orario di inizio/fine non può essere variato.

Art. 37 – Rapporti interni

1. I rapporti gerarchici fra gli appartenenti al Servizio/Comando devono essere improntati sul rispetto e la cortesia;
2. Gli appartenenti al Servizio/Comando sono tenuti al rispetto reciproco e alla lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di offendere o menomare, in qualunque modo, la loro autorità e prestigio di essi.

Art. 38 - Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio/Comando deve mantenere un contegno corretto e irreprensibile, operando con senso di responsabilità, al fine di riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività;
2. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge;
3. Egli deve dar seguito alle istanze dei cittadini nei limiti dell'opportunità e legittimità di quanto richiesto, fornendo le indicazioni richieste o suggerendo il modo con il quale conseguire il risultato sperato, nei limiti della propria competenza professionale;
4. L'appartenente al Servizio/Comando deve fornire, quando richiesto, il proprio numero di matricola e, se opera in abiti civili, si deve qualificare esibendo la tessera di riconoscimento;
5. Durante l'espletamento del servizio è vietato fumare od assumere bevande alcoliche;

art. 39 – sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni normative specificatamente previste in materia di responsabilità penale e disciplinare, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33-34-37-38 del presente Regolamento, possono determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 40 – Saluto

1. Il saluto tra appartenenti alla Polizia Locale, ai cittadini, ai rappresentanti delle istituzioni e ai simboli che le rappresentano, è un dovere per il personale della Polizia Locale;
2. Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera.
3. E' dispensato dal saluto l'operatore che:
 - a. sta effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b. sia a bordo del motociclo in dotazione;
 - c. sia a bordo del veicolo in dotazione;
 - d. componga il drappello di scorta al gonfalone civico, bandiera regionale o nazionale.

Art. 41 - Norme disciplinari

1. La responsabilità civile, penale e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile del Servizio/Comandante informa l'Amministrazione di appartenenza per l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari quando rileva comportamenti contrari alle leggi e regolamenti.
3. Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in applicazione dello specifico Regolamento in vigore presso il Comune di appartenenza.

Art. 42 - Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicare le assenze viene adempiuto mediante avviso verbale al Responsabile del Servizio/Comandante e con l'inserimento della circostanza nel software in dotazione.
2. Sia in caso di assenza che di giustificato ritardo, tale avviso, con tempestiva comunicazione telefonica al Responsabile del Servizio/Comandante o chi lo sostituisce, da effettuare almeno mezz'ora, prima dell'ora di inizio del servizio, salvo insormontabile impedimento;

Art. 43 - Distintivi di merito e di anzianità

1. Su segnalazione del Responsabile del Servizio/Comandante, il Sindaco può conferire riconoscimenti ai dipendenti che si siano distinti o per essere stati protagonisti di episodi di particolare valore o abnegazione sul lavoro. Gli stessi potranno essere autorizzati, con apposito atto, a fregiare l'uniforme del distintivo di merito, con foggia e dimensioni previste dalla normativa regionale relativa all'anzianità dalla quale si differisce per il colore rosso/bianco della stella;
2. Ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 6/2015 "*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*", il Responsabile del Servizio/Comandante propone la candidatura degli operatori che si siano distinti per particolari meriti.
3. Gli appartenenti al Servizio/Comando sono autorizzati a fregiare l'uniforme con i distintivi di merito ed anzianità previsti dalla normativa regionale;

Art. 44 - Trattamento economico

1. Si rinvia a quanto sancito nei vigenti contratti nazionale e decentrato.

Art 45 – Trattamento dei dati personali

1. Alla luce della Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale sottoscritta in data 01/04/2022 tra il Comune di Capriano del Colle e il Comune di Azzano Mella, così come richiamata all'art. 1 del presente Regolamento, gli Enti si configurano quali Contitolari del trattamento (ex art. 26 del Regolamento Generale UE/2016/679). Gli Enti si impegnano a disciplinare le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal

Regolamento Generale UE/2016/679 mediante un accordo di contitolarità.

Art. 46 - Attività culturali, ricreative, sportive

1. È data facoltà agli appartenenti al Servizio/Comando Associato di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma di iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali, ecc., previa comunicazione ed autorizzazione del Responsabile del Servizio/Comandante.

Art. 47 - Norme finali - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento integra e specifica quanto stabilito dalla normativa Statale e Regionale che rimane salva per gli aspetti non espressamente normati dal presente atto;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al perfezionamento della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Brescia e al Ministero dell'Interno.

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E DI DIFESA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità

1. Il presente allegato al Regolamento del Servizio di Polizia Locale, in attuazione del D.M. 4.3.1987, n. 145 e del Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 3 e s.m.i., disciplina:
 - a. le dotazioni delle armi e i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni della legge 7.3.1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni,
 - b. le dotazioni e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.
3. Gli appartenenti al Servizio portano le armi di cui sono dotati durante l'espletamento dei servizi indicati dall'art. 20 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 2 - Tipo delle armi, strumenti difensivi e di coazione fisica

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della legge 18.4.1974, n. 110 e successive modificazioni, è un'arma semiautomatica corta, individuata dal Responsabile Del Servizio, corredata di caricatore di riserva e relativo munizionamento costituito da n. 25 cartucce.
2. Il Servizio di Polizia Locale, per soli compiti di rappresentanza, può essere dotato di sciabole limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.
3. Gli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S. possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, privo d'effetti lesivi permanenti, i cui modelli sono approvati dal Responsabile Del Servizio secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 e ss.mm.ii.
4. Gli strumenti di autotutela di cui sopra costituiscono dotazione personale e possono essere assegnati ai soli operatori che abbiano preventivamente superato il corso di addestramento all'uso, svolto secondo le modalità previste nel predetto regolamento regionale. Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando e gli estremi vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
5. Il Responsabile Del Servizio adotta un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela nel quale vengono annotate la presa in carico e la restituzione nonché, per lo spray irritante, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.
6. Gli operatori di Polizia Locale sono altresì dotati di manette di contenimento, quale strumento di coazione fisica, da utilizzarsi nell'adempimento del dovere, nei casi previsti all'art. 53 c.p. e per la traduzione di soggetti in stato di arresto o fermo nel rispetto dell'art. 42 bis della legge n. 354/1975 e s.m.i. Solo per garantire la pubblica incolumità, quella degli appartenenti al Servizio o della persona soggetta a coazione, è consentito l'ammantamento dietro la schiena. Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità, tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona in stato di costrizione.
7. Il Servizio può, inoltre dotarsi di giubbotti antiproiettile e di altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

Art. 3 - Numero delle armi in dotazione

1. Ciascun Sindaco determina, con proprio provvedimento, il numero complessivo delle armi in dotazione al personale di Polizia Locale proprio dipendente, calcolato in base al disposto dell'art. 3 del D.M. Sanità 4 marzo 1987 n. 145.
2. Le armi non assegnate agli appartenenti al Servizio sono poste in carico al Responsabile Del Servizio.
3. Il Responsabile Del Servizio denuncia all'Ufficio locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione ed ogni sua variazione.

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, certificato secondo quanto disposto dall'art. 3 dello stesso Decreto Ministeriale.
2. L'arma è assegnata dal Sindaco del Comune di appartenenza, a titolo di detenzione ed uso, in via continuativa, all'operatore che svolge prevalentemente servizio esterno di pattugliamento. Il provvedimento, con validità quinquennale, è comunicato al Prefetto. Il Sindaco stesso dispone che si provveda alla sua revisione annuale previo superamento di un corso che attesti l'idoneità al tiro dell'operatore assegnatario.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso deve portare sempre con sé.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale e, fuori dal Comune di appartenenza, esclusivamente nel caso di servizi svolti in supporto ad altri Enti, per raggiungere il comune presso cui si svolgerà il servizio medesimo e viceversa. È altresì consentito il porto fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza per recarsi dal luogo di servizio al proprio domicilio e viceversa. In tal caso il tragitto deve essere compiuto senza interruzioni e con arma scarica.
5. Le armi non assegnate in via continuativa possono essere assegnate di volta in volta, a seconda dei servizi da svolgere, ad appartenenti al Comando in possesso della qualifica di Agente di P.S. e del certificato di riconoscimento degli specifici requisiti psicofisici stabiliti per legge.
6. Il Responsabile Del Servizio o, in caso di urgenza, anche il suo sostituto deve procedere al ritiro cautelare dell'arma assegnata quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, non gli sia stata riconosciuta l'idoneità psicofisica, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone. Tale provvedimento viene comunicato tempestivamente al Sindaco.
7. Gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici sono disposti, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, su richiesta del Responsabile Del Servizio della Polizia Locale nei confronti del personale per il quale si manifesti un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza di detti requisiti.
8. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 gli addetti al Servizio di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, n. 65, l'appartenente al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

4. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti senza l'arma.

Art. 7 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dei Comuni associati per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono di norma effettuati senza arma.
2. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 65/1986, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. Il Sindaco competente comunica al Prefetto e a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Art. 8 - Servizi prestati in convenzione

1. Qualora i servizi prestati in convenzione siano svolti da personale armato, questi è autorizzato a portare l'arma nel territorio nel quale i servizi sono prestati, previa comunicazione al Prefetto.

Art. 9 - Assegnazione e restituzione dell'arma

1. L'arma è consegnata dal Responsabile Del Servizio previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, nel registro di carico delle armi e delle munizioni le cui pagine sono preventivamente vistate dal Questore.
2. L'arma dev'essere immediatamente restituita al Responsabile Del Servizio o ad un suo sostituto nei seguenti casi:
 - a. quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b. quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
 - c. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Responsabile Del Servizio per i casi di cui all'art. 4.
3. Della riconsegna dell'arma dev'essere data immediata comunicazione all'autorità di P.S. cui l'arma è stata denunciata.
4. In caso di assenza programmata dal servizio, per congedo ordinario o straordinario, superiore a giorni cinque e per tutto il periodo, l'assegnatario deve depositare l'arma e le munizioni nell'apposita cassaforte presente in Comando, all'interno della cassetta assegnatagli.

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto al Servizio al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c. impedire la sottrazione anche temporanea da parte di chicchessia o per qualsivoglia motivazione;
 - d. Evitare di lasciare l'arma incustodita anche se per brevissimi momenti e/o all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
 - e. segnalare immediatamente al Responsabile Del Servizio ogni inconveniente relativo al

- funzionamento dell'arma stessa;
- f. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - g. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art.15;
 - h. ottemperare agli obblighi imposti per la gestione del locale dove sono custodite le armi e per la custodia dell'arma in dotazione;
 - i. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - j. non tenere armi cariche negli uffici;
 - k. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti leggi sulla detenzione delle armi;
 - l. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza,
 - m. comunicare immediatamente al Responsabile Del Servizio la presenza di un proprio stato psicofisico che renda opportuna la riconsegna dell'arma assegnata, a tutela della sicurezza propria ed altrui.

Art. 11 – Custodia delle armi

1. In apposito locale all'interno dell'edificio del Comando Associato di Polizia Locale, i cui accessi sono allarmati, è posizionato un armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte, all'interno del quale sono custodite le armi e le munizioni.
2. All'interno dell'armadio di cui al comma 1, sono predisposti singoli scomparti blindati e muniti di autonoma chiusura in cui ogni agente custodisce l'arma ed il munizionamento affidatigli.
3. L'accesso, i controlli e la sorveglianza del locale dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 12 - Consegnatario delle armi

1. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e con la possibilità di delega.

Art. 13 – Ritiro e versamento delle armi e delle munizioni

1. L'arma in dotazione e le relative munizioni sono prelevate, all'inizio del servizio, dall'armadio metallico e nello stesso devono essere versate al termine del servizio medesimo, salvo che il dipendente non intenda raggiungere la propria abitazione portando con sé l'arma se della stessa è assegnatario in via continuativa.
2. Le armi devono essere conservate scariche.

Art. 14 - Controlli e sorveglianza

1. I controlli ai locali dove sono custodite le armi avvengono secondo quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 15 - Addestramento

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
2. In particolare, il Responsabile Del Servizio del Servizio, provvede all'addestramento degli operatori, relativamente all'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 2 del Presente Regolamento:
 - a. per l'addestramento all'uso dell'arma di ordinanza, tramite un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, da tenersi almeno una volta l'anno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;
 - b. per l'addestramento all'impiego degli strumenti di autotutela di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, attraverso specifici corsi.

3. E' facoltà del Responsabile Del Servizio disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.M. 145/1987 e le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

VESTIARIO

1. I Comuni associati forniscono l'uniforme di servizio ed il relativo equipaggiamento agli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale.
2. l'uniforme della Polizia Locale è composta dalle seguenti divise:
 - a) Divisa ordinaria
 - b) Divisa di servizio (completo operativo – motociclisti, ecc.)
 - c) Divisa per servizi d'onore e di rappresentanza che ha fogge, colori ed accessori conformi a quelli stabiliti dagli appositi regolamenti regionali.
3. In base ai servizi e compiti affidati, ed effettivamente svolti dagli operatori, ed alle conseguenti necessità tecnico operative di ciascuno, agli appartenenti al Servizio viene fornito il vestiario adeguato, individuato tra quello elencato e descritto nei Regolamenti Regionali.
4. Il Responsabile Del Servizio, utilizzando gli appositi fondi di bilancio destinati annualmente, provvederà all'acquisto delle divise, degli effetti ed oggetti di vestiario, appropriati e necessari, ed alla loro assegnazione al personale garantendo operatività, sicurezza e decoro del personale.
5. In caso di assunzioni a tempo determinato e durante il periodo di prova delle assunzioni a tempo indeterminato, sarà fornito il vestiario strettamente necessario allo svolgimento del servizio in detto periodo.
6. Gli effetti distribuiti al personale restano in consegna all'assegnatario. Alla cessazione del servizio per trasferimento presso altre Amministrazioni da parte di personale di ruolo la cui ultima fornitura non sia superiore ai 12 mesi, l'assegnatario ha l'obbligo di restituire la divisa e gli effetti di vestiario, salvo che la nuova Amministrazione assuntrice non ne corrisponda un prezzo concordato. Distintivi, placche, stemmi, fregi e mostrine dovranno essere comunque restituiti.
7. Il personale ha l'obbligo di curare la divisa e gli oggetti di corredo assegnati, mantenendoli puliti e in buon ordine, con divieto assoluto di farne uso nei periodi e per motivi estranei al servizio.
8. E' assolutamente vietata qualsiasi modifica, anche migliorativa della divisa.
9. Il corredo in dotazione deve essere indossato nella sua completezza ed ininterrottamente durante il servizio, salvo temporanea e diversa autorizzazione del Responsabile Del Servizio per motivi connessi a particolari compiti.
10. Nel caso di danneggiamento delle divise o di altri oggetti di corredo in dotazione, come nel caso di distruzione, per cause indipendenti dalla volontà del personale, il Responsabile Del Servizio, sulla base del rapporto del dipendente, provvederà alla sostituzione del o dei capi di vestiario o oggetti di corredo di cui trattasi. Per qualsiasi causa ascrivibile a colpa dell'assegnatario, invece, la sostituzione dei capi o oggetti di vestiario, verrà posta a totale carico del personale responsabile.

Distintivi

I distintivi applicabili alla divisa degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono quelli stabiliti e descritti dalla normativa vigente.